Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Ill.mo Prefetto di Matera
Dott.ssa Antonella Bellomo

Oggetto: proposta di applicazione della misura di sostegno e monitoraggio *ex* art. 32, comma 8, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014 n. 114 nei confronti della **Beta Professional Consulting s.r.l.** (C.F. 03033940788) con riferimento al contratto di fornitura a noleggio con riscatto, manutenzione ordinaria e straordinaria, di n. 1 dispositivo in sede fissa per il rilevamento automatico delle infrazioni all'art. 142 C.d.S. e relativi servizi sussidiari nel Comune di Tursi (MT).

Fasc. Anac n. 76022/2018

1. Premessa in fatto

Con il presente atto si propone all'ill.mo Prefetto di Matera di adottare, nei confronti della Beta Professional Consulting s.r.l., con sede legale in Via Trieste (Complesso Green Recidence), 87046 Montalto Uffugo (CS), la misura del sostegno e monitoraggio con riferimento al contratto di "*fornitura a noleggio con riscatto, manutenzione ordinaria e straordinaria, di n. 1 dispositivo in sede fissa per il rilevamento automatico delle infrazioni all'art. 142 C.d.S., servizi sussidiari di elaborazione dati delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni alle norme del codice della strada, gestione delle violazioni commesse da veicoli e/o cittadini italiani e stranieri, nonché servizio completo di supporto nella gestione in proprio della riscossione volontaria*".

Il Comune di Tursi (MT), in data 1° dicembre 2015, ha aggiudicato definitivamente il contratto di fornitura suindicato alla Beta Professional Consulting s.r.l. per l'importo pari ad € 1.375.550,00 oltre IVA e, quindi, con un

ribasso d'asta pari al 45% dell'importo massimo contrattuale posto a base di gara pari ad € 2.501.000,00, oltre IVA.

Il contratto è stato stipulato in data 29 gennaio 2016 per la durata di 4 anni, prorogabile alla scadenza per ulteriori 4 anni. Lo stesso è, attualmente, in fase di esecuzione.

L'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali per cui si procede è la n. 396/18 (R.G. GIP), emessa in data 8 giugno 2018 dal G.I.P. presso il Tribunale di Matera, dott.ssa Angela Rosa Nettis, nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 1821/17 e trasmessa all'Autorità dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Matera, in data 10.08.2018 (prot. ANAC n. 71487 del 24 agosto 2018), nonché gli atti e i documenti acquisiti in relazione al procedimento medesimo. I citati atti costituiscono parte integrante della presente proposta e sono allegati alla medesima. Le vicende di reato di tale O.C.C. hanno ad oggetto la procedura di gara surricchiamata.

A seguito di un esame preliminare della vicenda, l'Autorità ha comunicato, ai sensi dell'art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, alla Beta Professional Consulting s.r.l. l'avvio del procedimento relativo alla richiesta di adozione delle misure di cui all'art. 32, d.l. n. 90/2014, concedendo termine di giorni trenta per la presentazione di memorie (nota prot. 89307 del 30 ottobre 2018).

La Beta Professional Consulting s.r.l., assistita e difesa dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani e dall'Avv. Walter Perrotta, ha formalizzato – con nota acquisita al prot. ANAC n. 91856 dell'8 novembre 2018 – l'accesso agli atti del procedimento richiedendo estrazione di copia degli stessi in formato digitale. L'ostensione dei predetti atti è avvenuta, via pec, con nota prot. n. 92710 del 12 novembre 2018.

Successivamente all'accesso agli atti, la Beta Professional Consulting s.r.l. ha prodotto scritti difensivi e documenti allegati, nel rispetto dei termini, con nota acquisita al prot. ANAC n. 99042 del 30 novembre 2018.

2. La vicenda delittuosa

La vicenda delittuosa ha mostrato, come si evince dall'ordinanza di custodia cautelare suindicata, l'esistenza di un articolato sistema di corrutela legato sia all'aggiudicazione del contratto più volte richiamato sia alla gestione dello stesso ossia dei servizi di autovelox forniti al Comune di Tursi (MT) dalla Beta Professional Consulting s.r.l.. In particolare, il *pactum sceleris* ha assicurato alla Beta Professional Consulting s.r.l. il conseguimento dell'aggiudicazione dell'appalto in questione a fronte del pagamento, da parte della stessa Beta PC s.r.l., di un compenso pari ad un euro per ogni verbale di contravvenzione elevato in favore del **** Polizia Municipale di Tursi, il quale ha, inoltre, garantito la sua opera di intermediazione nel convincere colleghi a far ottenere sempre alla Beta PC s.r.l. ulteriori appalti per il servizio autovelox. Pertanto, le condotte dei soggetti coinvolti, sono risultate protese verso una gestione amicale dell'appalto, «trasformando ogni circostanza momento per trarre profitto personale».

In tale contesto, appare evidente che la gara di appalto espletata è risultata alterata in quanto il suo esito è stato deciso in altre sedi, estranee all'amministrazione, attraverso contatti telefonici privati, incontri personali. Le condotte, quindi, si sono articolate in un predefinito e determinato disegno criminoso che ha evidenti ripercussioni sulla genuinità e la regolarità della procedura di gara, ai danni della stazione appaltante.

L'ordinanza cautelare riconosce e contesta i delitti di cui agli artt. 110, 319, 319-*quater*, 321, 322, co. 2, c.p., in quanto l'attività del **** Polizia Municipale di

**** unitamente a quella del referente/amministratore di fatto della Beta Professional Consulting s.r.l. è risultata concretamente idonea ad alterare il risultato della gara.

3. Le osservazioni difensive dell'operatore economico

Con gli scritti difensivi del 30 novembre 2018, la Beta Professional consulting s.r.l. eccepisce l'inapplicabilità delle misure *ex* art. 32, d.l. n. 90/2014 per assenza dei presupposti di legge e domanda, pertanto, l'archiviazione del procedimento, alla luce delle seguenti argomentazioni, così riassunte:

1) mancanza di esigenze di ripristino del presidio di legalità all'interno dell'impresa, in quanto la società ha, in primo luogo, intrapreso le azioni di *self cleaning* quali la sostituzione del legale rappresentante della società; rescissione del contratto di collaborazione con il titolare, coinvolto nella vicenda penale, di una ditta individuale – impresa satellite della Beta Professional Consulting s.r.l.; il ****, coinvolto nella vicenda penale, ha ceduto le quote della società estromettendosi formalmente e sostanzialmente dalla società medesima;

2) insussistenza del requisito oggettivo dei cc.dd. "fatti gravi e accertati", in quanto il GIP ha revocato la misura cautelare precedentemente irrogata in danno dell'amministratore di fatto della Beta Professional Consulting s.r.l. in effetti, «il quadro ricostruito dalla Procura, e poi riportato dal GIP, si fonda su deduzioni, presunzioni e sensazioni, non suffragate da alcun elemento probatorio che tal possa giuridicamente definirsi». Inoltre, è stata notifica la chiusura delle indagini e sospensione del **** Polizia Municipale dal proprio incarico;

3) assenza di un contratto di appalto in corso di effettiva esecuzione. Infatti, il contratto «seppur "tecnicamente" in essere, ha avuto esecuzione solo per un lasso di tempo limitato e, a parte il servizio mobile svolto per qualche mese, non

viene svolto alcun servizio dalla Beta PC s.r.l. da allora, in quanto non vi è allo stato altro provvedimento prefettizio che consenta in loco l'installazione del dispositivo fisso. Tant'è che l'ultima infrazione rilevata risale al 21 settembre 2016». Del resto, l'attuale Responsabile dell'Area di Vigilanza sta valutando la possibilità e l'opportunità di risoluzione del contratto, non appena si avranno elementi certi di procedibilità nei confronti della società.

4. Valutazioni in diritto

Le eccezioni formulate nella memoria difensiva suindicata non sono sufficienti per ritenere di non dover adottare la misura della straordinaria e temporanea gestione, *ex* art. 32, comma 8, d.l. n. 90/2014, citato, nei confronti della Beta Professional Consulting s.r.l. per le seguenti ragioni.

Quanto alla prima eccezione che mette in evidenza tutte le azioni di *self cleaning* effettuate dalla Beta Professional Consulting s.r.l, si deve replicare che, nel caso di specie, la misura del sostegno e monitoraggio si rivela di grande efficacia atteso che il suo ambito di operatività consente di verificare che la società abbia effettivamente adottato tutte le più opportune misure di revisione della *governance* e dello statuto e, soprattutto, che la società abbia dato avvio alle stesse. Inoltre la misura in oggetto, inoltre, permette di implementare e/o revisionare il modello di organizzazione gestione e controllo e ciò anche in considerazione delle modifiche all'art. 6, d.lgs. n. 231/2001, introdotte dalla l. 30 novembre 2017, n. 179.

Con riferimento alla insussistenza del requisito oggettivo dei cc.dd. "fatti gravi e accertati" si deve osservare che la presente proposta è formulata sull'accertamento dei fatti come ricavati dagli atti del procedimento penale, alla luce di una valutazione discrezionale, autonoma e ulteriore del Presidente dell'Autorità rispetto agli atti medesimi, avuto riguardo agli scopi delle misure da

adottare. Non vi sono dubbi che l'O.C.C., suindicata, esplicita elementi probatori dai quali si evince chiaramente che le vicende criminali, le quali si sono sostanziate in uno scambio personale tra la stazione appaltante e l'amministratore di fatto della Beta Professional Consulting s.r.l., si sono svolte in un contesto "disinvolto" della gestione della cosa pubblica.

Per altro verso, si deve precisare che la revoca delle misure cautelari da parte del GIP, richiamata dalla difesa della Beta Professional Consulting s.r.l., è motivata non sul presupposto di un mutamento del quadro probatorio ma solo sulla cessazione del pericolo di inquinamento probatorio e, quindi, non incide sulla fondatezza degli elementi probatori stessi posti a fondamento dell'O.C.C.

Sulla terza eccezione, si rappresenta che dalla consultazione dell'Anagrafe Tributaria nonché della Banca dati Contratti Pubblici, la Beta Professional Consulting s.r.l. risulta essere titolare di diversi contratti di appalto con altre pubbliche amministrazioni[1]. Tali contratti di appalto hanno il medesimo oggetto di quello in essere con il Comune di Tursi (MT) ossia noleggio di autovelox e servizio di elaborazione dati e rilevazione sanzioni per violazioni al C.d.S. Pertanto, a nulla rileva il fatto che l'esecuzione del contratto, ancora in essere, sia "tecnicamente" impossibile per assenza del provvedimento prefettizio per l'installazione in loco del dispositivo autovelox fisso. Infatti, la misura *ex* art. 32, comma 8, ha un ambito di efficacia che trascende il singolo rapporto negoziale e consente una revisione virtuosa sotto il profilo organizzativo e gestionale della società nel suo complesso, anche a garanzia della legalità di tutti gli altri contratti pubblici eventualmente in corso o che saranno aggiudicati in futuro alla società. Del resto, nell'O.C.C., più volte citata, si mette in rilievo, da un lato, che l'amministratore di fatto della Beta Professional Consulting s.r.l. «si è dimostrato quanto mai ingordo e sfrontato nelle

[1] Cfr. nota informativa Gen Zaccagnini del 14 settembre 2018, p. 15 e seg. (prot. ANAC n. 76022).

sue manovre accentratrici di appalti pubblici, dietro promesse di lauti compensi ai funzionari compiacenti»[2] e, dall'altro, che il **** Polizia Municipale di Tursi (MT) si è prodigato nel trovare nuovi clienti alla Beta Professional Consulting s.r.l. attraverso la fissazione di incontri e sponsorizzando i servizi offerti dalla società presso altri colleghi.

*****

Alla luce di quanto finora esposto e dall'accertamento dai fatti, così come ricavati dagli atti del procedimento penale in corso, sui quali, come già precisato, si è operata una valutazione discrezionale, autonoma e ulteriore sussistono i presupposti applicativi previsti dall'art. 32, d.l. n. 90/2014.

L'ordinanza cautelare, infatti, fornisce supporto probatorio per dimostrare la rilevanza della fattispecie sotto il profilo di: accertamento dei presupposti oggettivi degli illeciti penali di cui all'art. 32 e della rilevanza delle situazioni anomale e sintomatiche sull'appalto pubblico in parola; gravità dei fatti contestati; diretta relazione tra i fatti illeciti e l'attività dell'impresa.

Sotto il profilo dei presupposti oggettivi dell'art. 32, l'ordinanza in parola riguarda reati direttamente riconducibili ai presupposti dell'art. 32, d.l. n. 90/2014, con riferimento alla gara di appalto per la fornitura in oggetto. Le risultanze investigative di cui è evidenza nella citata ordinanza mettono in luce i rapporti anomali tra gli autori dei reati, nonché l'incidenza delle condotte dei soggetti sull'operato della stazione appaltante. In quanto tali, essi integrano i presupposti oggettivi, diretti e indiretti, ai fini dell'applicazione delle misure straordinarie in oggetto.

Sotto il profilo della gravità dei fatti, l'ordinanza medesima esplicita elementi probatori dai quali si evince che i fatti si sono svolti in un contesto criminale pervasivo, tale per cui vi è una consolidata interferenza tra soggetti apicali, o

[2] Cfr. Ordinanza applicativa di misure cautelari, richiamata più volte nel testo, p. 104.

comunque significativamente influenti, della stazione appaltante e dell'operatore economico.

Rilevata tale sussistenza di presupposti, in base al criterio di ragionevolezza e di proporzionalità, si ritiene che la misura del sostegno e monitoraggio sia quella più idonea ed efficace nel caso di specie.

Ritenuto che la presente proposta di sostegno e monitoraggio vada indirizzata al Prefetto di Matera, in quanto l'art. 32, commi 1 e 8, d.l. n. 90/2014, citato, incardina la competenza in capo al Prefetto «in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante» e, nel caso di specie, la stazione appaltante è il Comune di Tursi (MT)

SI PROPONE

al Prefetto in indirizzo di adottare la misura del sostegno e monitoraggio, prevista dall'art. 32, comma 8, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, nei confronti della Beta Professional Consulting s.r.l. (C.F. 03033940788) con sede legale in Via Trieste (Complesso Green Recidence), 87046 Montalto Uffugo (CS).

La durata della misura del sostegno e del monitoraggio può essere stabilita in dodici mesi, decorsi i quali si compirà una prima valutazione sull'efficacia della misura e degli *standards* di legalità e trasparenza introdotti e si disporrà un'eventuale prosecuzione per un periodo di pari durata, ove ritenuta opportuna. L'efficacia del sostegno e monitoraggio potrà essere valutata, anche *in itinere*, mediante la presentazione, da parte degli esperti, di relazioni periodiche sulle misure adottate e sui benefici conseguiti.

La presente richiesta di sostegno e monitoraggio della società è trasmessa anche al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, ai sensi del citato art. 32, comma 1, e sarà, altresì, pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità, nell'apposita sezione dedicata ai provvedimenti di cui all'art. 32, d.l. n. 90/2014.

Si allegano i documenti di cui all'unito elenco.

07.03.2019

Raffaele Cantone